

## 15.1 Finalità e Autorità coinvolte

### Indice:

- a. Introduzione
- b. Le origini della normativa antiriciclaggio
- c. Le Autorità coinvolte e i relativi obblighi
- d. Normativa di riferimento

L'antiriciclaggio è l'attività, che viene svolta da un insieme coordinato di Autorità pubbliche e soggetti privati, per prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.

### ***a. Introduzione***

Alcune Ragionerie Territoriali dello Stato sono coinvolte nei procedimenti sanzionatori in materia di antiriciclaggio dal 1° settembre 2011, in qualità di uffici territoriali del MEF, secondo quanto disposto dal D.L. 138/2011, convertito con mod. nella L. 148/2011. Le RTS, oltre alle competenze già delegate dal Dipartimento del Tesoro ad alcune Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze fino al 28 febbraio 2011, che limitavano il campo d'azione alle violazioni delle disposizioni dell'art.49, commi 1, 5, 6 e 7, del D.Lgs. 231/2007, hanno visto ampliate le proprie funzioni in materia, riconosciute proprie delle RTS dal D.L. 138/2011 e non più per delega del DT. Il recente decentramento, infatti, estendendo le competenze degli uffici territoriali del MEF, ha attribuito agli stessi il compito di applicare tutte le sanzioni di cui all'art.58 del D.Lgs. 231/2007. La presente scheda mira ad esporre sinteticamente quali Autorità sono coinvolte, con il MEF, nell'attività di prevenzione del riciclaggio nel sistema finanziario ed economico, disciplinata dal D.Lgs. 231/2007.

### ***b. Le origini della normativa antiriciclaggio***

La normativa che ha disciplinato le misure contro il riciclaggio in Italia nasce col D.L. 59/1978, convertito con L. 191/1978, che introdusse per la prima volta nel Codice Penale il reato di riciclaggio (art.648 bis). Ma è solo con gli interventi in materia disposti con Direttiva dall'Unione Europea che vengono introdotte nell'ordinamento italiano le prime misure di prevenzione del riciclaggio. La prima Direttiva Comunitaria n.91/308/CEE fu recepita con il D.L. 143/1991, convertito con modificazioni nella L. 197/1991. In seguito la seconda Direttiva Europea n.2001/97/CE fu recepita con il D.Lgs. 56/2004. Infine il D.Lgs. 231/2007 ha rinnovato e completato l'intera materia concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione delle Direttive n.2005/60/CE e n.2006/70/CE.

### ***c. Le Autorità coinvolte e i relativi obblighi***

Il capo II del Titolo I e il Titolo IV del Decreto legislativo 231/2007 si occupano delle "Autorità", intese quali ministeri, amministrazioni, enti e forze di polizia, deputate a garantire sia l'applicazione della disciplina, sia l'attività di vigilanza e controllo.

Di seguito si elencano i compiti assegnati alle principali "Autorità".

Il **Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)** è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo; in tali materie:

- promuove la collaborazione tra l'**Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)**, le Autorità di vigilanza di settore, i Collegi e gli Ordini professionali, la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e la Guardia di Finanza, avvalendosi della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria;
- entro il 30 giugno di ogni anno presenta una relazione al Parlamento sullo stato dell'azione di prevenzione;

- cura i rapporti con gli organismi dell'Unione europea e internazionali, incaricati di stabilire le politiche e di definire gli standard in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, assicurando l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia agli organismi anzidetti.

Nell'ambito del MEF:

- le **Ragionerie Territoriali dello Stato**, in qualità di organi periferici del MEF, irrogano le sanzioni amministrative, previste dall'art.58 del D.Lgs. 231/2007, con proprio decreto, sentito il parere della **Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio**;
- Il **Dipartimento del Tesoro** (Direzione V) ha funzioni di indirizzo e consulenza in materia di antiriciclaggio;
- Il **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato** (Ispettorato Generale di Finanza), coordina l'attività amministrativa a livello nazionale ed è delegato a risolvere gli eventuali conflitti di competenza fra le sedi (in accordo con il Dipartimento del Tesoro).

La **Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio**, è l'organo collegiale previsto dall'art.32 del D.P.R. 30 aprile 1988, n.148 (Testo unico delle norme di legge in materia valutaria) e richiamato nell'art.1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n.114, la cui segreteria è ospitata dall'Ufficio IV della Direzione V del Dipartimento del Tesoro.

Il **Comitato di sicurezza finanziaria**, ferme restando le competenze di cui all'art.3 del D.Lgs. 109/2007, svolge le seguenti attività:

- funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- entro il 30 maggio di ogni anno presenta al MEF una relazione concernente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a renderla più efficace;
- formula i pareri richiesti dal D.Lgs. 231/2007;
- fornisce consulenza sulla materia oggetto del D.Lgs. n.231/2007 al MEF.

L'**Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)**, istituita presso la Banca d'Italia, svolge in piena autonomia ed indipendenza, tra le altre, le seguenti funzioni:

- analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- riceve le segnalazioni di operazioni sospette di cui all'art.41 del D.Lgs. 231/2007 e ne effettua l'analisi finanziaria;
- acquisisce ulteriori dati e informazioni presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette;
- riceve le comunicazioni dei dati aggregati relativi alla propria attività, trasmessi per obbligo da alcuni intermediari finanziari e dalle società di revisione (art.40 del D.Lgs. 231/2007);
- svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali;
- elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, della DIA e dell'Autorità Giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi;
- entro il 30 marzo di ogni anno fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria i dati statistici e le informazioni sulle attività svolte indicando, quanto meno, il numero di segnalazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni.

Le **Autorità di vigilanza di settore** (tra cui BANCA D'ITALIA, ISVAP, CONSOB):

- sovrintendono al rispetto degli obblighi prescritti da parte dei soggetti rispettivamente vigilati;
- possono emanare disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l'utilizzo dei soggetti vigilati a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

**Il Ministero della Giustizia:**

- esercita la funzione di alta vigilanza sui Collegi e gli Ordini professionali;
- entro il 30 marzo di ogni anno fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria i dati statistici e le informazioni sulle attività svolte indicando, quanto meno, il numero di persone perseguite, di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati.

**I Collegi e gli Ordini professionali**, promuovono e controllano che i propri iscritti osservino gli obblighi stabiliti dal decreto e provvedono a:

- veicolare dati ed informazioni dai propri iscritti alle Autorità preposte e, in direzione inversa, veicolare indicazioni di nuove strategie e di nuove prassi applicative dall'Autorità competente agli iscritti agli Albi;
- informare la **UIF** delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette e di ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo da parte degli iscritti;
- partecipare alle riunioni del Comitato di sicurezza finanziaria, qualora invitati dal presidente dello stesso per acquisire elementi informativi e pareri.

Le **Forze di polizia**, partecipano all'attività di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; la **DIA** e il Nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza, svolgono gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni trasmesse dalla UIF, avvalendosi, a tal fine, anche dei dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria.

**Il Nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza**, esercita, altresì l'attività in materia di controlli, di cui all'art.53 del D.Lgs. 231/2007, e valuta l'utilizzabilità degli elementi segnalati ai sensi dell'art. 51, c.1 per l'eventuale tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

La **UIF**, le Autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la Guardia di Finanza e la DIA, provvedono alla contestazione ai sensi della L. 689/1981 per le violazioni, indicate agli articoli 57 e 58 del D.Lgs. 231/2007, accertate nell'esercizio dei loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni.

#### ***e. Normativa di riferimento***

- ✓ Direttive Europee n.91/308/CEE, n.2001/97/CE, n.2005/60/CE e n.2006/70/CE
- ✓ L. 191/1991
- ✓ D.Lgs. 56/2004
- ✓ Decreto del Dipartimento del Tesoro – Direzione V del 21 aprile 2006, n.43726
- ✓ D.Lgs. 231/2007
- ✓ D.L. 138 del 13/08/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011
- ✓ D. Interdipartimentale del 17/11/2011 della RGS e del DT
- ✓ Circolare Interdipartimentale n.2 del 16/01/2012 della RGS – IGF e del DT – Direzione V
- ✓ D.L. 16 del 02/03/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012